ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NEL BACINO PRIULA

ACCORDO ATTUATIVO RIFIUTI SPECIALI COMUNI SOCI

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di dicembre, presso la sede Comunale di Treviso.

TRA

Il Consiglio di Bacino Priula, in persona di Giuliano Pavanetto, nato a Noale (VE) il 13/01/1952 C.F. PVNGLN52A13F904W, in qualità di Presidente, con sede legale in via Donatori del Sangue n. 1 a Fontane di Villorba (TV), C.F. e P. IVA 04747540260, di seguito denominato anche solo "Bacino Priula";

Anci Veneto, in persona di Mario Conte, nato a Treviso il 20/07/1979 C.F. CNTMRA79L20L407S in qualità di Presidente, con sede legale a Selvazzano Dentro (PD), via Melchiorre Cesarotti n. 17, C.F. e P.IVA 80012110245, di seguito denominato anche solo "ANCI"

Contarina S.p.A, in persona di Sergio Baldin, nato a Altivole (TV) il 29/07/1952 C.F. BLDSRG52L29A237N, in qualità di Presidente, con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 02196020263, di seguito denominato anche solo "Contarina";

PREMESSO CHE

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (art. 177, co. 2, D.lgs. 152/2006) e deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (*ibidem*, art. 177, co. 4);
- per conseguire le finalità e gli obiettivi posti dalla normativa ambientale, la medesima norma precisa che "lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati" (art. 177, co. 5);
- il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti, al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, "possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici

o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti." (art. 206, co. 1, D.lgs. 152/2006) specificandosi che tali accordi e contratti "non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative" (art. 206, co. 3);

- l'art. 183, comma 1, lettera pp), D.lgs. 152/2006, definisce il circuito organizzato di raccolta come il "sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato (..) sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione";
- la gestione dei rifiuti urbani costituisce una funzione fondamentale dei comuni (art. 14, comma 27, lettera f), decreto legge 31 maggio 2010, n. 78), che la esercitano in forma associata mediante le Autorità di governo del servizio, individuate da apposite leggi regionali, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 198, comma 1, D.lgs. 152/2006 e art. 3-bis, comma 1-bis, decreto legge 13 agosto

2011, n. 138;

- la Regione Veneto, con propria legge 31 dicembre 2012, n. 52 ha stabilito che le funzioni di governo del servizio rifiuti siano svolte dai Consigli di Bacino, che operano in nome e per conto degli enti locali associati, sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile (art. 3, comma 5, legge regionale 52/2012);
- la Regione del Veneto ha previsto nel Piano regionale per la gestione dei Rifiuti (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015 e aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 9 agosto 2022) l'obiettivo di ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali tramite l'adozione di diversi strumenti, tra cui quello di "applicare semplificazioni amministrative alle imprese che vogliono aderire ad accordi volontari con l'amministrazione pubblica con l'obiettivo di diminuire la pericolosità e quantità di rifiuti prodotti";
- per la gestione dei rifiuti speciali, la normativa nazionale prevede che i produttori possano provvedere direttamente al loro trattamento o, in alternativa, che possano conferirli al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani col quale venga stipulata apposita convenzione ovvero ad altro soggetto autorizzato al loro recupero o smaltimento (art. 188 D.lgs. 152/2006), prescrivendo specifici adempimenti in ordine alla tracciabilità dei rifiuti e, più precisamente: la dichiarazione ambientale (cd. MUD: art. 189 D.lgs. 152/2006), i registri di carico e scarico (art. 190 D.lgs. 152/2006) ed i formulari di identificazione dei rifiuti (art. 193 D.lgs. 152/2006)
- tali disposizioni non sono state modificate in modo sostanziale dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (recante recepimento delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852;
- con decreto del Ministero dell'Ambiente 17 dicembre 2009 è stato istituito il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previsto dall'art. 189, comma 3-bis, Dlgs. 152/2006 (introdotto dall'art. 2, comma 24, del legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, cd. "Secondo correttivo codice dell'ambiente"), la cui obbligatorietà è stata ripetutamente prorogata;
- l'art. 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (cd. decreto semplificazioni) ha disposto la soppressione del predetto sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti con decorrenza 01.01.2019, nel contempo: i) prevedendo la definizione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

ii) specificando che, nelle more della definizione e piena operatività del nuovo sistema, la tracciabilità dei rifiuti continua a essere garantita attraverso gli adempimenti previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (cd. "Quarto correttivo codice dell'ambiente");

- ai sensi dell'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs 116/2020, la tracciabilità dei rifiuti sarà garantita dal Registro Elettronico istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; in attesa dei decreti attuativi, sono mantenute le modalità di compilazione in essere;

DATO ATTO che in data 26/06/2020 ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 177 e 206 del D.lgs. 152/2006, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali nel territorio del Consiglio di bacino Priula ("Accordo di Programma") tra l'Anci Veneto, la Provincia di Treviso, l'Arpav, il Consiglio di Bacino Priula e le Associazioni provinciali imprenditoriali di categoria;

DATO ATTO altresì che l'operatività dell'Accordo di Programma avviene mediante la sottoscrizione di Accordi Attuativi (Speciali o Residuale) e di una Convenzione/Contratto di servizio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli articoli 183, 188, 188bis, 189, 190 e 193 come modificati dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116;

VISTA la Dgr 1159 della Regione Veneto del 06/08/2020, con la quale si approva schema di Accordo di Programma per la gestione di rifiuti speciali da parte dei gestori del servizio pubblico;

VISTA la delibera del Comitato di bacino n. 49 del 07/11/2022 che ha approvato il presente Accordo Attuativo Comuni Soci ed il relativo schema di Convenzione/contratto di servizio;

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Bacino Priula, ANCI Veneto e Contarina il gestore del servizio come sopra rappresentati

CONVENGONO

Art. 1 - Oggetto

Il presente Accordo è redatto in attuazione dell'art. 3 dell'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali prodotti all'interno del bacino territoriale "Destra Piave" e non coperti da un Accordo attuativo specifico: esso definisce gli adempimenti amministrativi ed operativi a carico del Gestore e quelli a carico del Produttore convenzionato in piena conformità alle previsioni contenute nel predetto Accordo di Programma.

L'allegata Convenzione, da sottoscriversi tra il Gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani ("Gestore") ed il singolo produttore di rifiuti speciali, disciplina:

- gli adempimenti amministrativi ed operativi a carico del Gestore e quelli a carico del Produttore convenzionato;
- ii. la sua durata, compresa l'eventuale facoltà di proroga e/o di rinnovo;
- iii. il dettaglio delle modalità operative di esecuzione del servizio;
- iv. le condizioni economiche (prezzi e modalità di pagamento), compresa la disciplina del loro aggiornamento periodico e/o la possibilità di una loro eventuale revisione;
- v. la facoltà di recesso.

Art. 2 – Classificazione e caratterizzazione del rifiuto conferito

In base alla vigente normativa classificazione dei rifiuti (ossia, l'attribuzione del codice EER) e la loro caratterizzazione (ossia, la definizione della classe di pericolo) compete in via esclusiva ai produttori iniziali, in quanto solo essi possono conoscere con esattezza il ciclo produttivo in cui si è generato il rifiuto e le materie prime utilizzate.

A tal fine i Produttori convenzionati compilano e sottoscrivono, sotto la propria responsabilità, la scheda di caratterizzazione del rifiuto al momento dell'attivazione del singolo intervento di raccolta dei propri rifiuti da parte del Gestore.

Il Gestore eseguirà invece delle analisi di autocontrollo dei rifiuti raccolti in attuazione del presente Accordo sulla base di un'analisi cumulativa per rifiuti omogenei effettuata secondo un'apposita procedura definita con Arpav.

Art. 3 - Registro di carico e scarico

I Produttori convenzionati, fermi i limiti di cui all'art. 190 D.lgs. 152/2006, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico tramite il Gestore.

A tal fine il Gestore provvede a dotarsi di un unico registro di carico e scarico, esclusivamente dedicato al presente adempimento, in cui annoterà a proprio nome (in qualità di "Detentore") e con frequenza

almeno mensile, le operazioni di carico e scarico di ciascun Produttore convenzionato: le operazioni di carico potranno essere inserite dal Gestore, configurandosi questi come Detentore del rifiuto ed essendo il Produttore iniziale comunque tenuto al rispetto delle regole sul deposito temporaneo, contestualmente alle corrispondenti operazioni di scarico. A tale registro deve essere garantito l'accesso ai Produttori convenzionati per la visione delle movimentazioni relative ai propri rifiuti. In caso di registro informatico/telematico, esso dovrà essere conforme alle norme in materia di archiviazione dei dati informatici. In ogni caso, tale registro sarà stampato in formato cartaceo secondo le tempistiche di legge e detenuto presso la sede del Gestore.

Tale modalità di tenuta del registro di carico e scarico vale esclusivamente per i rifiuti del Produttore convenzionato conferiti al Gestore ed è subordinata al rispetto da parte del medesimo Produttore delle norme in materia di deposito temporaneo; per gli altri rifiuti speciali eventualmente prodotti dal Produttore convenzionato e non conferiti al Gestore rimangono invece ferme le regole ordinarie di tenuta di tale registro.

Tale registro sarà inoltre reso accessibile agli organi di controllo per le attività di verifica e/o le indagini di loro competenza.

Ai Produttori convenzionati, all'atto del conferimento dei propri rifiuti al Gestore, viene inoltre rilasciato un documento di conferimento in cui vengono annotate le seguenti informazioni minime:

- a) nome/denominazione ed indirizzo del produttore iniziale;
- b) tipologia (codice EER e descrizione) e quantità di rifiuto conferito;
- c) denominazione ed indirizzo trasportatore;
- d) denominazione ed indirizzo impianto di destinazione finale;
- e) data.

Art. 4 – Formulario

I Produttori convenzionati possono adempiere alla compilazione del F.I.R. mediante il Gestore. In tal caso, il Gestore provvederà a compilare il campo Produttore/Detentore del F.I.R. a proprio nome indicando nel campo note gli elementi identificativi (almeno denominazione e sede) del produttore iniziale.

Art. 5 - Deposito temporaneo

Il presente Accordo non comporta alcuna modifica alla disciplina di legge sul deposito temporaneo. Pertanto i Produttori convenzionati sono tenuti ad effettuare il deposito temporaneo dei propri rifiuti nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni di legge e, in particolare:

- deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme

tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito

delle sostanze pericolose in essi contenute;

- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo

una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno

trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in

deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti

pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno,

il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Art. 6 - Aggiornamento

Il presente Accordo ha durata pari a quella dell'Accordo di Programma e, in caso di sua proroga o

rinnovo, è automaticamente prorogato o rinnovato per il medesimo periodo.

I soggetti firmatari si riservano espressamente la facoltà di aggiornare il presente Accordo in caso di

revisione e/o integrazione dell'Accordo di Programma al fine di garantire la piena conformità tra i due

atti.

Letto, firmato e sottoscritto

Consiglio d Bacino Priula: Il 12/12/2022

Anc Veneto: Il 12/12/2022

Contarina Spall 12/12/2022

8